



Direttiva n. 13

Padova, 13 gennaio 2012

**SANZIONI PER RITARDATE O OMESSE DENUNCE COMUNICAZIONI E DEPOSITI  
AL REGISTRO DELLE IMPRESE**

L'art. 9 della legge 11 novembre 2011 n. 180 (pubblicata in GU n. 265 del 14.11.2011) modifica l'art. 2630 del codice civile disponendo che chi omette di eseguire nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi al registro delle imprese è punito con una sanzione da € 103 a € 1032. La norma dispone altresì che se la denuncia avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta ad un terzo. Se si tratta di deposito di bilanci è aumentata di un terzo. La legge è entrata in vigore il 15 novembre 2011.

Di conseguenza i nuovi importi da applicare, in conformità all'art. 16 della legge n. 689/81 sono i seguenti:

Adempimento omissso nei termini	Adempimento effettuato tra il 31° e il 60° giorno successivo al termine	Adempimento effettuato oltre il 60° giorno successivo al termine
Deposito bilancio	€ 91,56	€ 274,66
Altri adempimenti registro imprese	€ 68,66	€ 206

Tenuto conto delle numerose sentenze in materia di applicazione delle sanzioni amministrative e della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3647 del 27.12.2011 che ritengono inderogabile il principio del "*tempus regit actum*" in base al quale la legge non dispone che per l'avvenire e pertanto l'eventuale retroattività di una legge deve risultare da una espressa dichiarazione del legislatore o comunque da una formulazione non equivoca della norma, in mancanza della quale la legge dispone solo per l'avvenire e non ha quindi effetto retroattivo, si dispone che i nuovi importi come evidenziati nella sopra riportata tabella si applicano per gli adempimenti omisssi nei termini previsti, laddove i termini scadevano dal 15 novembre in poi, indipendentemente dalla data di presentazione/protocollo della denuncia tardiva.

Per gli adempimenti omisssi nei termini previsti, laddove i termini scadevano prima del 15 novembre (ossia il 14 novembre o i giorni precedenti era l'ultimo giorno utile per effettuare l'adempimento), indipendentemente dalla data di presentazione/protocollo della denuncia tardiva, si applicano gli importi previsti dall'art. 2630 c.c. nel momento in cui la violazione è stata commessa e quindi da un minimo di € 206 ad un massimo di € 2.065. In conformità all'art. 16 della legge n. 689/81 la sanzione applicata sarà pari a € 412 aumentata di un terzo se si tratta di tardivo deposito del bilancio.

IL CONSERVATORE

Roberta Tonellato